

**COMUNE DI MORUZZO**  
**Provincia di Udine**

*Allegato sub "A" alla deliberazione consiliare n. 50 dd. 23/11/2017*

Moruzzo, \_\_\_\_\_ 2017

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA GESTIONE DEI**  
**RIFIUTI URBANI**

**PARTE GENERALE**

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 50 dd. 23/11/2017

## Sommario

TITOLO I NORME GENERALI	3
Art. 1 – Assunzione del servizio	3
Art. 2 – Oggetto del servizio e definizioni	3
Art. 3 – Gestione del servizio	3
Art. 4 – Aree territoriali coperte dal servizio	3
Art. 5 – Frequenza e orario del servizio	3
Art. 6 – Doveri del personale	4
Art. 7 – Tipologia della raccolta	4
Art. 8 – Modalità di esecuzione delle pesate	4
Art. 9 – Posizionamento dei contenitori e lavaggi	4
Art. 10 – Autorizzazione all’accesso in aree private	5
Art. 11 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata	5
Art. 12 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali	5
Art. 13 – Rifiuti abbandonati	5
Art. 14 – Pulizia dei mercati – commercio ambulante	5
Art. 15 – Manifestazioni pubbliche – spettacoli viaggianti	5
Art. 16 – Rifiuti speciali	6
Art. 17 – Controlli e vigilanza	6
Art. 18 – Onerosità del servizio	6
Art. 19 – Norma di rinvio	6
Art. 20 – Norme di attuazione	6
TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	6
Art. 21 – Criteri di assimilazione	6
Art. 22 – Esclusione	7
Art. 23 – Assimilazione per qualità e quantità	8
Art. 24 – Norme comuni	9
TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA	9
Art. 25 – Sistema di raccolta	9
Art. 26 – Istituzione del servizio di raccolta porta a porta	9
Art. 27 – Centri di raccolta	10
TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO	10
Art. 28 – Disciplina del compostaggio domestico	10
TITOLO V SANZIONI	10
Art. 29 – Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006	10
Art. 30 – Violazioni a Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani	11
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 31 – Pubblicità del Regolamento e degli atti	12
Art. 32 – Entrata in vigore del Regolamento	12

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Assunzione del servizio**

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali, del D.Lgs. 49/2014 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici il Comune di Moruzzo effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Il presente Regolamento si integra con la pianificazione regionale di settore e con la relativa programmazione provinciale nonché con quanto previsto nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti da ANCI con i consorzi CONAI e gli altri consorzi della filiera rifiuti.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

### **Art. 2 – Oggetto del servizio e definizioni**

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

### **Art. 3 – Gestione del servizio**

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente, in conformità con le disposizioni dello Statuto comunale;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- commisurazione del prezzo del servizio ai rifiuti prodotti.

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di Gestore si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia diretta, oppure il soggetto terzo cui sia stato affidato il servizio ai sensi del precedente comma.

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso.

Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al Gestore l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.

### **Art. 4 – Aree territoriali coperte dal servizio**

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Nel caso in cui una o più utenze siano dislocate lontano dai centri abitati del Comune, in zone di margine ancorché all'interno dei limiti territoriali e risultino più agevolmente raggiungibili da un Comune limitrofo secondo criteri di efficienza ed economicità, è facoltà del Comune, d'intesa con il Gestore, delegare l'erogazione del servizio all'ente confinante, stipulando apposita convenzione,

### **Art. 5 – Frequenza e orario del servizio**

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee. La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi.

#### **Art. 6 – Doveri del personale**

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28 novembre 2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

#### **Art. 7 – Tipologia della raccolta**

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il Gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.

Il Gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto Gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione;
- modulare lo strumento tariffario in funzione delle richieste dell'utenza;
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- promuovere il rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

#### **Art. 8 – Modalità di esecuzione delle pesate**

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

Il Gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitoli le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

#### **Art. 9 – Posizionamento dei contenitori e lavaggi**

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, laddove sia previsto e compatibile con le modalità di raccolta adottate, il Comune, sentito il Gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.

Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.

La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

#### **Art. 10 – Autorizzazione all'accesso in aree private**

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 9, avvenga su suolo privato o su strade private ad uso pubblico, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

È compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo,

#### **Art. 11 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata**

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nelle Norme tecniche di attuazione allegate.

È fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

#### **Art. 12 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali**

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini nonché pulizia delle caditoie viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico e tratti di strada di competenza secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune sentito il Gestore ove sia allo stesso affidato tale servizio.

#### **Art. 13 – Rifiuti abbandonati**

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

Qualora si rendesse necessario il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti abbandonati si provvederà all'emanazione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 28/12/2015, n. 21 e successivi aggiornamenti.

#### **Art. 14 – Pulizia dei mercati – commercio ambulante**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Gli ambulanti provvedono a propria cura e spese alla rimozione dei rifiuti prodotti.

#### **Art. 15 – Manifestazioni pubbliche – spettacoli viaggianti**

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, ecc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata di tutte

le tipologie di rifiuto dei rifiuti prodotti o abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

In caso di utilizzo di piatti e bicchieri in plastica monouso gli stessi vanno obbligatoriamente conferiti all'apposito servizio di raccolta differenziata puliti o comunque privi di evidenti residui.

Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.

Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute costantemente pulite a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle specifiche disposizioni comunali.

#### **Art. 16 – Rifiuti speciali**

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

#### **Art. 17 – Controlli e vigilanza**

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali (Polizia locale).

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 18 – Onerosità del servizio**

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono coperti mediante l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI di cui alla Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di applicazione, composizione e riscossione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Comune.

#### **Art. 19 – Norma di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi nazionali e/o regionali in materia.

Il presente Regolamento annulla e abroga le disposizioni del Regolamento di polizia urbana riguardanti esclusivamente la disciplina della raccolta dei rifiuti urbani ove contrastanti. Inoltre abroga ogni altre disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

#### **Art. 20 – Norme di attuazione**

Il presente Regolamento, Parte generale e Norme tecniche di attuazione, è approvato in sede di Consiglio comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Analogamente competono al Consiglio comunale le modifiche della Parte generale mentre le Norme tecniche di attuazione, sono aggiornate con deliberazione di Giunta comunale. Eventuali normative sovra comunali che intervengano nella materia disciplinata dal presente Regolamento trovano diretta applicazione.

### **TITOLO II**

#### **ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

##### **Art. 21 – Criteri di assimilazione**

Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 152/2006 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il presente titolo definisce, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g, del D.Lgs. 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195, comma 2, lettera e, del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.

L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione

ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.Lgs. 152/06.

Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

- non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto Gestore del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

#### **Art. 22 – Esclusione**

Con riferimento alla classificazione di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

1. rifiuti da attività agricole;
2. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
3. rifiuti contenenti o contaminati da amianto;
4. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
5. rifiuti da attività industriali ed agroindustriali salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

In deroga a quanto indicato al presente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

- rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di produzione di pane e prodotti di pasticceria freschi (codici ATECO 10.71.10 e 10.71.20) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 450;
6. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq 1000 salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori;
  7. rifiuti da attività artigianali, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

In deroga a quanto indicato al presente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

- rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di servizi alla persona (codici ATECO da 96.01.10 a 96.09.09);
  - rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 7. che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200.;
  - rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di materie prime e di prodotti finiti prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 7. che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 1000.
8. rifiuti derivanti da attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori (codici ATECO da 45.20.10 a 45.20.99 e 45.40.30) salvo i rifiuti prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. In deroga a quanto indicato sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 8. che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200;
  9. rifiuti derivanti da servizi di manutenzione di computer e di beni per uso personale e per la casa (codici ATECO da 95.11.00 a 95.29.09) salvo i rifiuti assimilabili prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. In deroga a quanto indicato sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 9. che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200;

Ove previsto la categoria di appartenenza viene desunta dal codice di attività principale ATECO 2007.

Qualora l'attività effettivamente svolta presso l'unità locale risulti compatibile con quelle assimilate è facoltà del Comune, su richiesta dell'utente interessato e previo accertamento delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, procedere all'assimilazione dei rifiuti provenienti da tale attività al fine consentirne il conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

Sono altresì esclusi dall'assimilazione:

- a) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili), salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 49/2014;
- b) i beni derivanti da servizi di sgombero di civili abitazioni ubicate al di fuori del territorio comunale;
- c) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- f) il combustibile derivato dai rifiuti;
- g) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- h) rifiuti da lavorazioni industriali;
- i) i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, ecc.);
- j) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 254/2003 e successive modifiche ed integrazioni);
- k) i rifiuti vegetali (cd. verde) proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato (con l'esclusione di quelli conferiti alla presenza del committente titolare di una utenza nel comune di Moruzzo) .

### Art. 23 – Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
<b>15 01</b>	<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero	50 t/a
15 01 02	imballaggi in plastica	recupero	15 t/a
15 01 03	imballaggi in legno	recupero	5 t/a
15 01 04	imballaggi metallici	recupero	10 t/a
15 01 06	imballaggi in materiali misti (imballaggi in plastica + lattine)	recupero	15 t/a
15 01 07	imballaggi in vetro	recupero	50 t/a
<b>20</b>	<b>Rifiuti urbani</b>		
<b>20 01</b>	<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>		
20 01 01	carta e cartone	recupero	50 t/a
20 01 02	vetro	recupero	1 t/a
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. organico umido)	recupero	50 t/a
20 01 25	oli e grassi commestibili	recupero	1 t/a
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37	recupero	50 t/a
20 01 39	plastica	recupero	10 t/a
20 01 40	metallo	recupero	100 t/a
<b>20 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi</b>		
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. verde)	recupero	25 t/a
<b>20 03</b>	<b>Altri rifiuti urbani</b>		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (cd. secco residuo)	smaltimento	12 t/a per le utenze economiche 25 t/a per le comunità (caserme, case di riposo, ecc.) Nessun limite per ospedali e case di cura.
20 03 07	rifiuti ingombranti	smaltimento	5 t/a
16 02 16	Cartucce di stampa esaurite	recupero	10 pezzi/a

Le quantità eccedenti il limite sopra indicato dovranno essere oggetto di avvio a recupero/smaltimento a cura

e spese del produttore.

Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme tecniche di attuazione al presente Regolamento.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
  - vimini, sughero, legno e paglia;
  - tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - gomma e caucciù;
  - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - plastica e simili;
  - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- c) nastri abrasivi;
- d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati (escluse derrate provenienti da strutture di vendita).

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come rifiuti ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi;
- poltrone e divani;
- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi e cassette.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

#### **Art. 24 – Norme comuni**

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

### **TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA**

#### **Art. 25 – Sistema di raccolta**

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Moruzzo si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più Centri di raccolta comunali;
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

#### **Art. 26 – Istituzione del servizio di raccolta porta a porta**

Con decorrenza dal 1° novembre 2017 presso il Comune di Moruzzo il servizio di raccolta porta a porta è così strutturato per le seguenti tipologie di rifiuti:

- imballaggi in vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica + lattine;
- frazione organica umida;
- rifiuto secco residuo.

Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice.

Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti per la raccolta del rifiuto secco residuo. Gli utenti hanno altresì l'obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata delle altre frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nelle Norme tecniche di attuazione, allegata al presente Regolamento.

Le utenze condominiali e similari possono stipulare apposita Convenzione con il Gestore al fine di gestire in forma comune una o più raccolte differenziate.

Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nelle Norme tecniche di attuazione, allegata al presente Regolamento.

#### **Art. 27 – Centri di raccolta**

I Centri di raccolta comunali sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio, realizzate e gestite in conformità al D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel Centro di raccolta viene effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all'art. 1 comma 2; lo stesso potrà registrare, anche mediante sistemi informatici, i dati degli utenti che accedono al servizio.

Presso il Centro di raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile o altro sistema idoneo.

Il Centro di raccolta è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

L'accesso al Centro di raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza.

È ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata carta e cartone, imballaggi in plastica + lattine e vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso il Centro di raccolta.

Il conferimento delle frazioni organico umido (CER 200108) e secco residuo (CER 200301) sono consentiti solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell'utente.

### **TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

#### **Art. 28 – Disciplina del compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nelle Norme tecniche di attuazione, allegata al presente Regolamento.

Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.

Il Comune si riserva la possibilità di controllare a campione l'utilizzo del compostier.

### **TITOLO V SANZIONI**

#### **Art. 29 – Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006**

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del

D.Lgs. 152/2006 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 30 – Violazioni a Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani**

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. n. 689/81.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di raccolta comunale, da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e non ingombranti – da € 150,00 a € 930,00 se pericolosi o ingombranti;
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nelle Norme tecniche di attuazione, allegate al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, ecc.), da € 25,00 a € 155,00;
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di raccolta, così come indicato nelle Norme tecniche di attuazione, allegate al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, ecc.), da € 25,00 a € 155,00;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, da € 25,00 a € 155,00;
- e) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da € 50,00 a € 310,00;
- f) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e da € 150,00 a € 930,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- g) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, da € 25,00 a € 155,00;
- h) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, da € 50,00 a € 310,00;
- i) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da € 50,00 a € 310,00;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla pratica del compostaggio domestico da € 25,00 a € 155,00;
- k) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 150,00 a € 930,00;
- l) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da € 50,00 a € 310,00;
- m) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da € 25,00 a € 155,00;
- n) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati da € 25,00 a € 155,00;
- o) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolari da € 100,00 a € 300,00;
- p) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 25,00 a € 150,00.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

I valori minimo e massimo sono raddoppiati nel caso in cui venga accertata la recidiva.

Si ha recidiva quando, nel corso dell'ultimo anno, lo stesso soggetto ha commesso due o più violazioni al presente Regolamento

Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva di adottare misure preventive di segnalazione di anomalie nelle modalità di conferimento anche mediante apposizione di avvisi di non conformità o relazioni di sopralluogo.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 – Pubblicità del Regolamento e degli atti**

A norma dello Statuto comunale e delle norme di pubblicità e trasparenza il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale.

### **Art. 32 – Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore in data 1° novembre 2017. Per quanto riguarda il riflesso delle presenti disposizioni sull'importo TARI l'entrata in vigore è fissata in data 1° gennaio 2018. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

= = = = =